DENUNCIA POZZO PER USO DOMESTICO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 15/2025 DELLA REGIONE LAZIO

L'art. 93 del RD 1775/33 prevede che "*l'uso del pozzo può essere considerato domestico solo se riguarda esclusivamente il diretto proprietario del fondo e la sua famiglia, e che "sono compresi tra gli usi domestici l'innaffiamento di orti e giardini, utilizzati direttamente dal proprietario e dalla sua famiglia, nonché l'abbeveraggio del bestiame".*
Con L.R. n. 15 dell'08/08/2025 la Regione Lazio ha introdotto significative variazioni alla disciplina dell'uso "domestico".
Tale legge prevede, all'art. 22 comma 14-h che "*per uso domestico si intende l'estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell'affittuario o dell'usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all'uso potabile, compreso quello igienico, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, compreso l'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro*".
La Legge di cui sopra introduce, **in alcuni casi, l'obbligo di acquisire la concessione di derivazione di acqua anche per i pozzi ad uso domestico**, e infatti prevede che "*L'uso domestico delle acque sotterranee definite pubbliche non è soggetto a regime di concessione, e al relativo canone a condizione che: 1) non riguardi acque estratte da risorse qualificate; 2) la portata massima non sia superiore a 1,0 l/s; 3) il volume del prelievo non ecceda il limite di 100 m^3/anno*".
A far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 15/2025 gli utenti che intendano scavare un pozzo da adibire all'uso domestico che non soddisfi tutti e tre i requisiti di cui sopra sono obbligati a presentare istanza di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea (art. 95 R.D 1775/1933 e s.m.i) e, una volta perforato il pozzo, istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche (art. 7 RD 1775/1933 e s.m.i.) secondo le istruzioni riportate nei relativi fogli informativi.
Si informa, al riguardo, che l'elenco delle risorse qualificate della Regione Lazio non è ancora disponibile.

I pozzi per uso domestico non soggetti al rilascio di concessione, dopo la realizzazione, devono essere denunciati alla Città metropolitana di Roma Capitale tramite l'apposito modello B "DENUNCIA POZZO", firmato e compilato nei quadri 1 e 2a.

Al modulo DENUNCIA POZZO deve essere allegato:
- copia del documento di riconoscimento del denunciante;
- copia di idonea cartografia sulla quale sia evidenziato il punto della derivazione;
- copia dello stralcio planimetrico in scala catastale sul quale sia evidenziato il punto della derivazione.

Per i pozzi ad uso domestico, come per quelli ad uso non domestico, sono obbligatorie, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 152/2006 e degli artt. 24 e 37 dell'Aggiornamento al Piano di Tutela della Regione Lazio (D.C.R. n. 18/2018) l'installazione di un misuratore volumetrico dell'acqua emunta (contatore) e la comunicazione del consumo annuale alla Città metropolitana di Roma Capitale, che potrà essere effettuata con il modulo "concessioni mod. SRI -N6 comunicazione di approvvigionamento idrico".

Per lo scavo di pozzi di profondità superiore a 30 m. dal piano campagna è obbligatoria la comunicazione all'ISPRA ai sensi della L. n. 464/1984.

La mancata installazione del misuratore volumetrico di acqua emunta e la mancata comunicazione del consumo annuale sono perseguibili ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 152/2006 con sanzione amministrativa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III - Servizio 2 - Ufficio "Tutela Risorse idriche, Aria ed Energia" - Via Giorgio Ribotta 41/43 - 0144 Roma

- PEC: ambiente@pec.cittametropolitamaroma.it
- Posta elettronica ordinaria: acqua.aria@cittametropolitanaroma.it
- Tel. 06.67663394/3311/3108/3360.

Agg. 10/ 2025